



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 74	di data 02/08/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. INTERVENTI PER LA VIABILITA' - INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE LA CHIESA DELLA TRASLAZIONE DI SANTA MARINA A RAVINA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 365.456,11. OPERA 165323.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

Il Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria
in sostituzione della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi

premessi che rientra tra le competenze dello scrivente servizio la manutenzione straordinaria della viabilità di città e sobborghi;

atteso che per l'anno in corso è prevista la sistemazione della pavimentazione stradale della viabilità circostante la Parrocchia Traslazione di Santa Marina a Ravina;

considerato che allo stato attuale la pavimentazione in cubetti di porfido risulta piuttosto ammalorata a causa del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico, in particolar modo lungo la viabilità di collegamento tra la S.P. 90 e la frazione di Belvedere;

dato atto che l'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione stradale delle vie Val Gola, via delle Masere, via per Belvedere e via Don M. Mazzonelli, interessando parzialmente anche il sagrato della chiesa;

atteso che la realizzazione della pavimentazione della viabilità principale di collegamento tra la S.P. 90 e l'abitato periferico di Belvedere è prevista in conglomerato bituminoso, al fine di garantire il passaggio del traffico veicolare e soprattutto dei mezzi del trasporto pubblico, mentre per quando riguarda le vie di accesso al centro storico - via Val Gola e via Don M. Mazzonelli - per il tratto compreso tra la piazza antistante la chiesa e il piazzale della circoscrizione, è prevista una pavimentazione in cubetti di porfido attraverso il recupero dei cubetti esistenti tecnicamente utilizzabili;

dato atto che l'intervento prevede inoltre l'ampliamento del sagrato della Chiesa parrocchiale ed il rialzo degli attraversamenti pedonali di collegamento disposti lungo via Val Gola e via Don M. Mazzonelli, allo scopo di valorizzare maggiormente l'intera piazza antistante la Chiesa e rendere più evidente l'accesso al centro storico;

rilevato che gli interventi in esame in relazione alla loro natura e alla relativa complessità sono qualificabili come manutenzione straordinaria e non richiedono la redazione di un progetto esecutivo, potendo essere definiti nei loro elementi essenziali nell'ambito di una perizia di spesa;

pagina 1/5

richiamato al riguardo il contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza n. 14/2023 ns. prot. 216397 d.d. 21.07.2023 con un professionista esterno per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, verso un corrispettivo di euro 5.090,05 (cnpaia 4% e iva compresi);

considerato che allo scopo è stata predisposta la perizia di spesa di data 05.07.2023, redatta dal Servizio Gestione Strade e Parchi ai sensi dell'art. 83, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, composta dagli elaborati di cui all'elenco Allegato n. 1, dell'importo complessivo di euro 365.456,11 come di seguito suddiviso:

1. Lavori	euro	290.294,06
2. Oneri sicurezza	euro	9.260,13
Sommano	euro	299.554,19
I.V.A. 22%	euro	65.901,92
Totale	euro	365.456,11

atteso che le spese medesime saranno eseguite in economia per cottimi, secondo le modalità procedurali previste dall'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., stipulando il relativo contratto mediante scrittura privata informatica, dando mandato alla Dirigente del servizio dell'esecuzione del presente atto;

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione.

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori in perizia che l'art. 16, comma 3, della l.p. 2/2016, come da ultimo modificato con la l.p. 26 maggio 2023, n. 4, prevede che "Fermi restando i casi in cui è necessario il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore alla soglia europea possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto";

dato atto che il capitolato speciale amministrativo viene redatto ai fini della procedura di affidamento dei lavori secondo lo schema tipo in uso presso l'amministrazione comunale per tale tipologia di affidamenti e con gli aggiornamenti che si renderanno necessari in conseguenza delle novità normative del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023 e delle connesse disposizioni di adeguamento e di semplificazione dell'ordinamento provinciale;

dato atto che i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

attestata l'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

vista altresì la determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento 01.06.2023 n. 5808 con cui è stato autorizzato l'intervento in cui sono presenti prescrizioni che verranno ottemperate nella fase di esecuzione dell'intervento;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della

complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 comma 52 della l. 06.11.2012 n. 190 oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2016 n. 229;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale indicata nel Capitolato speciale d'appalto; questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che, stante l'assenza della Dirigente del Servizio Gestione Strade e parchi, il sottoscritto Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria risulta delegato alla firma del presente atto, come da provvedimento della Direttrice Generale di data 04.05.2023 prot. 131541 inerente all'indicazione del Dirigente sostituto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente

- con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
 - la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
 - il D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
 - i Decreti sindacali di data 30.12.2020 prot. n. 306228 e prot. n. 306181 con i quali sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - la nota istruttoria d.d. 07.07.2023 prot. 202688;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa datata 05.07.2023 "Rifacimento della pavimentazione stradale della viabilità circostante la Parrocchia Traslazione di Santa Marina di Ravina", redatta dal Servizio Gestione strade e parchi e composta dagli elaborati di cui all'Allegato n. 1, parte integrante ed essenziale della presente determinazione, che espone una spesa complessiva di euro 365.456,11 (iva compresa), come esposto in narrativa;
2. di dare atto che l'esecuzione dei lavori di cui alla citata perizia di spesa avverrà in economia per cottimi, secondo le modalità procedurali previste dall'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., stipulando il relativo contratto mediante scrittura privata informatica, dando mandato alla Dirigente del servizio dell'esecuzione del presente atto;
3. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
4. di indicare la Dirigente del Servizio quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio provvederà alla stipulazione dei relativi contratti;
6. di impegnare la somma di euro 365.456,11 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del PEG 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2023;
8. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H23000170004.

Allegati in formato elettronico
ELENCO ELABORATI

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente Sostituto del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 02/08/23

pagina 5/5

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 74

di data 02/08/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. INTERVENTI PER LA VIABILITA' - INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE LA CHIESA DELLA TRASLAZIONE DI SANTA MARINA A RAVINA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 365.456,11. OPERA 165323.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2023	10052.02.07153	U.2.02.01.09.012	2703		165323	365.456,1 1	70006"AVAN ZO DI AMMINISTR AZIONE DESTINATO	123986 (1109713 6)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Capoufficio
Roberta Canali

Trento, addì 3 agosto 2023

